



## Comune di Cagnano Amiterno (Prov. L'Aquila)

### Deliberazione della Giunta comunale

#### ORIGINALE

<b>N. 27</b> <b>Data 16/04/2021</b>	<b>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE- APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021 - NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 19,15, a seguito di regolari avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori

**Iside DI MARTINO**

Sindaco

Presente

**Bellisario CAROSI**

V.Sindaco

Presente

**Donatella TARQUINI**

Assessore

Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori =====

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Roberto MARI**;

**Il Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** del D.Lg.vo 267/00;

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art 49 del Decreto Leg.vo 267/00:

- ☒ Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ☒ Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica amm/va;
- ☐ Il Segretario Comunale (artt. 49,c.2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del 15/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni*

*e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;*

**Dato atto** che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

*a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare;

**Ritenuto** necessario procedere per l’anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all’**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato inoltre atto** che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla

deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Visti** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del CUP, approvato con Delibera C.C. n. ..del 15/04/2021 e in particolare l'art. 3 che disciplina la designazione del Funzionario cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone;

**Riscontrata** quindi la necessità procedere alla nomina del funzionario responsabile del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ai sensi della vigente disciplina regolamentare;

**Ritenuto** di individuare come funzionario responsabile cui affidare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone Unico Patrimoniale il Dott. Roberto Mari quale Responsabile del Servizio Tributi di questo comune,

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

**Richiamati inoltre:**

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di designare e nominare per i motivi di cui in premessa, il Dott. Roberto Mari Responsabile del Servizio Tributi di questo comune come Funzionario Responsabile del Canone Unico Patrimoniale;
- 3) di precisare che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile, così come individuato al precedente punto 2) del deliberato, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione con esito

Ad unanimità di voti

## **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**Il Segretario Comunale**

(Dott. Roberto Mari)

**Il Sindaco**

(Iside Di Martino)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (PROT. ALBO N. 163) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 2062 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 20/04/2021



**Il Responsabile del Servizio**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- ☐ che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal                      al                      ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
- ☒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);

**Il Segretario Comunale**  
(Dott. Roberto Mari)

**ALLEGATO 1****DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI****OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa annua a metro quadrato o lineare, sono le seguenti:

<b>TARIFFA</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Coefficiente di valutazione economica</b>	<b>Tariffa annua per mq/ml</b>
Occupazione ordinaria permanente di suolo pubblico	1	€ 30,00
Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	1	€ 30,00
Passi carrabili	0,42	€ 12,60
Cavi, condutture e impianti	0,17	€ 5,10
Distributori di carburante: occupazione di suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e i relativi serbatoi.	0,83	€ 24,90

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la tariffa giornaliera a giorno a metro quadrato o lineare, sono le seguenti:

<b>TARIFFA</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Coefficiente di valutazione economica</b>	<b>Tariffa canone unico al mq</b>
Occupazione ordinaria temporanea di suolo pubblico	1	€ 0,60
Attività di bar, ristoranti e simili	0,84	€ 0,50
Vendita/esposizione da parte di negozianti di prodotti commerciali	0,84	€ 0,50
Attività esercitate in occasione di fiere e manifestazioni varie	1	€ 0,60
Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,84	€ 0,50
Esposizione ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri..ecc)	1	€ 0,60
Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali	1,67	€ 1,00
Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti non commerciali	0,2	€ 0,12
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale	0,84	€ 0,50



Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti non commerciali	0,2	€ 0,12
Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici	0,84	€ 0,50
Distributori di carburante: occupazione di suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e i relativi serbatoi.	1,67	€ 1,00
Scavi, manomissioni suolo e sottosuolo	1	€ 0,60
Attività edilizia post- Sisma 2009, e Centro Italia con occupazioni di suolo pubblico (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri, )	0,84	€ 0,50
Attività edilizia in genere con occupazioni di suolo pubblico (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri)	0,84	€ 0,50

#### occupazioni per servizi di pubblica utilità

TARIFFA		
Descrizione	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa per utenza
Servizi di pubblica utilità di cui al comma 831 (tariffa per utenza)	1	€ 1,50
Occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019		€ 1,50 (tariffa ad utenza) - minimo € 800,00

**Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria**

**Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Per le esposizioni pubblicitarie la tariffa annua a metro quadrato o lineare, la tariffa annua a metro quadrato o lineare, è la seguente

TARIFFA ANNUA STANDARD A METRO QUADRO LINEARE	
CATEGORIA UNICA	€ 30,00

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI PERMANENTI ( > 1 ANNO)		
Descrizione	Coefficiente di valutazione economica	TARIFFA CANONE UNICO
Pubblicità ordinaria insegna a mq a anno solare fino a 5,5 mq	0,28	€ 8,40 al mq
Pubblicità ordinaria insegna a mq a anno solare da 5,5 a 8,5 mq	0,42	€ 12,60 al mq
Pubblicità ordinaria oltre 8,5 mq	0,56	€ 16,80 al mq
Maggiorazione per impianti luminosi		Maggiorata del 100%
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	0,28	€ 8,40 al mq
Autoveicoli con portata superiore ai 30 q	2,5	€ 75,00 a mezzo
Autoveicoli con portata inferiore ai 30 q	1,7	€ 51,00 a mezzo

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI PERMANENTI ( < 1 ANNO)		
Descrizione	Coefficiente di valutazione economica	TARIFFA
DISTRIBUZIONE DI VOLANTIVI	10	€ 6,00 A PERSONA/GIORNO
LOCANDINE CON ESPOSIZIONE FINO A 1 MESE	2,5	€ 1,5 a foglio/al mese
LOCANDINE CON ESPOSIZIONE FINO A 2 MESI	4	€ 2,40 a foglio/al mese
LOCANDINE CON ESPOSIZIONE FINO A 3 MESI	6	€ 3,60 a foglio/al mese
LOCANDINE ANCORATE AL SUOLO (70X 100)	4	€ 2,40 a foglio/giorno
ALTRI IMPIANTI (CARTELLI, TRANSENNE)	4	€ 2,40 a foglio/giorno
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini	1,65	€ 49,58 al giorno

## PUBBLICHE AFFISSIONI

GIORNI	10	15	20	25	30
PIU' DI 50 FOGLI 70X100					
COEFFICIENTE	1,72	2,25	3,4	3,9	4,5
TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO	€ 1,03	€ 1,35	€ 2,04	€ 2,34	€ 2,70
MENO DI 50 FOGLI 70X100					
COEFFICIENTE	3,1	4	5	6	7
TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO	€ 1,86	€ 2,40	€ 3,00	€ 3,60	€ 4,20

- N.1 foglio 100 x 140= n. 2 fogli 70 x 100

**Canone patrimoniale "MERCATI"**

**Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

<b>Tariffa base giornaliera per metro quadrato</b>		
<b>Mercati/Fiere</b>	<b>Tariffa</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Banchi alimentari e non</b>	0,75	1,25
<b>Spuntisti</b>	0,75	1,25